

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale. (GU n.34 del 23-8-2014)

Capo I Oggetto e finalita'

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 30 giugno 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e obiettivi dell'intervento

1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.

2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza).

3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilita', la lotta alla poverta', la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attivita' e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali attivita' e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l'omogeneita' delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro

unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.

Art. 2

Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1. Al fine di perseguire le finalita' e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.

3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.

4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;

b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.

5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.

Art. 3

Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.

2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.

3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato

Art. 4

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) le parole «e dei registri provinciali» sono soppresse.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato). - 1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonche' dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonche' i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza gia' iscritte nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:

a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in piu' ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;

c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.

4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).».

Art. 6

Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarieta' e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 e' incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").».

Art. 7

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 dopo le parole «dalla Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione assembleare competente,».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«2. Le modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.».

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato e' consultabile tramite banca dati informatica ed e' trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalita' per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.».

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Attivita' di controllo). - 1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalita' di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovra' in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalita' con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.

3. Le modalita' di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.».

Art. 9
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «e nei registri provinciali» sono soppresse.

Art. 10
Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Diritto di partecipazione e di informazione). - 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attivita' e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attivita', programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) possono stipulare dei patti di solidarieta' territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.».

Art. 11
Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 12
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro previsto».

Art. 13
Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «ai registri» sono sostituite dalle seguenti: «al registro».

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 11
della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Disposizioni in materia di edilizia). - 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attivita'. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attivita' sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte e' subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unita' immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed e' attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. E' comunque fatta salva la facolta' dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.

2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, e' possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non e' dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) e dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 15
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro istituito».

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 13
della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Rapporti convenzionali). - 1. La Regione, gli enti

locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attivita', anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalita' del volontariato.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialita' della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attivita' e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorche' non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attivita' oggetto di convenzione si esplicano.».

Art. 17

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «d'intesa con la Provincia in cui avranno sede,» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «territorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «ambito territoriale provinciale».

3. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «Le Province ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».

4. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 18

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro regionale».

2. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2 del 2003».

Art. 19

Modifiche all'articolo 18

della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «dai registri istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «dal registro istituito».

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 19
della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Partecipazione al Comitato di gestione). - 1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su piu' livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi nel BURERT.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.».

Art. 21

Modifiche all'articolo 20
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza e' costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed e' indetta di norma ogni tre anni.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 12 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.».

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale

Art. 23
Modifiche alla rubrica del Titolo II
della legge regionale n. 34 del 2002

1. Alla rubrica del titolo II della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo») la parola «Registri» e' sostituita dalla seguente: «Registro».

Art. 24
Sostituzione dell'articolo 4
della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale). - 1. E' istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonche' i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza gia' iscritte nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:

a) le associazioni che operino in piu' ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;

c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.

4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

5. L'iscrizione nel registro regionale e' condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonche' dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

6. L'iscrizione nel registro regionale e' incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").».

Art. 25
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 34 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 e' sostituito dal seguente:

«1. Le modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata nel BURERT. Tali modalita' devono essere improntate alla massima

semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.».

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 e' sostituito dal seguente:

«4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro e' ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalita' per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, o nei registri di altre regioni.».

Art. 26

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri regionale e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro regionale».

Art. 27

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «Le Province, gli Enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali e».

Art. 28

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonche' di sostegno e valorizzazione delle attivita' delle associazioni a rilevanza locale.».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 e' sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Diritto di partecipazione e di informazione). - 1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle

politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attivita' e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attivita', programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) possono stipulare dei patti di solidarieta' territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.».

Art. 30

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 31

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri regionale e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro regionale».

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 e' sostituito dal seguente:

«4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.».

Art. 32

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 e' sostituito

dal seguente:

«Art. 17. (Attività di controllo). - 1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.

2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4.».

Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003 in materia di servizio civile regionale

Art. 34 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e dalla normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.».

Art. 35 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole «ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)».

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole «ai sensi della legge n. 230 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigore della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva».

Art. 36
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituito dal seguente:

«1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:

a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all'istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l'Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarieta', diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;

b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l'istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalita' di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l'Ufficio scolastico regionale;

c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e formazione;

d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;

e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettivita', secondo le modalita' previste dalla presente legge;

f) le attivita' formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.».

Art. 37
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituita dalla seguente:

«a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);».

Art. 38
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituita dalla seguente:

«a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale

in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformita' a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU;».

Art. 39
Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituito dal seguente:

«2. A favore dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformita' all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23 della presente legge. L'ammontare dell'assegno di servizio civile regionale sara' indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.».

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003, le parole «di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni» sono soppresse.

Art. 40
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 20 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole «all'articolo 13 della legge n. 230 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla specifica normativa statale in materia».

Art. 41
Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituito dal seguente:

«2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita').».

Art. 42
Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituita dalla seguente:

«1) la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;».

Art. 43
Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituito dal seguente:

«4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile.».

Art. 44
Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituito dal seguente:

«2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni liberali di soggetti privati destinate allo sviluppo del servizio civile regionale. Tali risorse possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.».

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 e' sostituito dal seguente:

«3. Per le stesse finalita' di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, 8 ottobre 1997 (Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualita' nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.».

Capo V
**Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema
regionale e locale**

Art. 45
Sostituzione dell'articolo 35
della legge regionale n. 3 del 1999

1. L'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), e' sostituito dal seguente:

«Art. 35. (Conferenza regionale del Terzo settore). - 1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore e' istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.».

Capo VI Norme transitorie e finali

Art. 46

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operativita' dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.

4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Art. 47

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e' abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 34 del 2002:

- a) l'articolo 5;
- b) il comma 2 dell'articolo 6;
- c) il comma 2 dell'articolo 9.

Art. 48

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BURERT, ad eccezione dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 47, comma 2, lettera c), che entrano in vigore il 1° luglio 2015.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2014

ERRANI